



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DR MARCO MARULLI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11249/2009

Letti gli atti e ritenuto che la domanda di parte attrice sia fondata e meriti perciò accoglimento; che incontestato l'an, il quantum è liquidabile, quanto al danno patrimoniale, attese le risultanze di causa, in euro 2701,00= relativamente alle spese mediche, in euro 3236,00= relativamente alle spese di assistenza stragiudiziale dovute anche nel caso di lite (Cass., 997/10) ed in euro 25171,00= quanto al danno da perdita della capacità di lavoro specifica, osservato quanto alla liquidazione di quest'ultima voce il noto modello procedurale che induce a tenere conto della valutazione operata al riguardo in-c.t.u. (7%) del reddito più elevato nel triennio (ovvero euro 25.774,00= ritenendo che l'onere probatorio sia assolto con la produzione del solo doc. 37, non potendo immaginarsi che l'onere documenti in tal modo il reddito meno elevato) e del coefficiente di capitalizzazione di cui al RD 1403/22 e parametrato all'età del danneggiato al momento del sinistro (15,165), decurtando il prodotto di una misura pari al 10%, in ragione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ed aumentandolo del 2% in

TRIBUNALE	BOLOGNA
N° 2126/2009	...
N° 1657/2009	Cron.
N° 3262/2009	Imp. A
OGGETTO	Lesioni
	Personali
DATA DEL COGITO MINUTA	11

considerazione del fatto che, rispetto all'epoca in cui è avvenuta l'elaborazione delle tabelle, la vita media si è allungata; che il danno non patrimoniale, alla luce dei criteri in uso presso questo Tribunale, che fanno riferimento alle tabelle milanesi, rielaborate a seguito della sentenza delle Sezioni Unite dell'11.11.2008 tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva, va quantificato, vista l'età del danneggiato al momento del sinistro (45 anni), come segue: danno biologico permanente (IP) nella misura stimata dal c.t.u del 22% pari a Euro 75681,00<sup>7</sup>, respingendosi l'istanza di personalizzazione che non trova debito e persuasivo riscontro alla luce dell'entità della menomazione accertata dal c.t.u.; inabilità temporanea totale (ITT) per la durata di giorni 40 pari a Euro 4000,00 e temporanea (ITP) per la durata di giorni 30 al 75% pari ad Euro 2250,00 e per la durata di giorni 30 al 50% pari ad euro 1500,00; che il danno complessivamente considerato, dovrà poi maggiorarsi, secondo l'insegnamento di Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712, di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma capitale annualmente rivalutata, da calcolarsi al tasso del 2,5 % annuo, questo costituendo la media dei tassi vigenti nel periodo; che peraltro, l'impossibilità tecnica di devalutare il relativo ammontare quanto alle somme già liquidate all'attualità impone di recuperare l'effetto anomalo di una doppia rivalutazione calcolando gli interessi nella misura anzidetta sulle somme integralmente rivalutate non già dalla data del fatto, ma da un'epoca intermedia, che, avuto riguardo al tempo decorso, si reputa equo stabilire nel 1 giugno 2009; che consta l'avvenuto pagamento, in corso di causa, in favore dell'attore della somma



PRODOTTO DA: [unreadable]

di Euro 68870,00, sicchè la convenuta potrà essere tenuta all'integrazione della prestazione sopra quantificata solo se la somma già corrisposta non risulti soddisfacente dell'obbligazione risarcitoria per capitale, rivalutazione ed interessi dovuti sino a quella data; che attesa l'impossibilità di devalutare in questa sede le somme già liquidate alla data della pronuncia, è necessario rivalutare gli acconti già versati secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data del pagamento alla data della pronuncia, detraendo il relativo importo dall'ammontare del danno come sopra liquidato; che a seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori *ex lege*; che le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, con sentenza provvisoriamente esecutiva, ogni altra istanza disattesa:

Accoglie la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXXXX~~ nei confronti di UGF Ass.ni S.p.a.+2 e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità dei convenuti, li condanna in solido al pagamento, in favore dell'attore, al lordo delle somme già corrisposte debitamente rivalutate dal di del pagamento alla pubblicazione della sentenza, delle seguenti somme:

- (a) Euro 75681,00 +4000,00 +2250,00 + 1500,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso annuo al 2,5 % dalla data del 1° giugno 2009 alla data della sentenza;

A

~~XXXXXXXXXXXX~~



b) Euro 2701,00+3236,00+25171,00 per danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso annuo del 2,5 % sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro (22.12.2007) alla data della sentenza;

c) degli interessi al tasso annuo di legge sulle somme così dovute dalla data della sentenza a quella del saldo effettivo e delle spese di lite che liquida in Euro 1500,00 per la fase di studio, euro 800,00= per la fase introduttiva, euro 1000,00= per la fase istruttoria ed euro 1200,00= per la fase decisoria, oltre IVA e CPA.

Bologna 13 novembre 2012.

Il Giudice  
Dott. Marco Manilli

**Tribunale di Bologna**  
Depositata in Cancelleria

Città



13 NOV. 2012

Il Funzionario Giudiziario  
Raffaella Tamassia